

Consiglio del 26 marzo 2024

Punto 10 all'ODG

Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro

ALLEGATO 10.4

Tavolo di lavoro Ministero delle Imprese e del Made in Italy per Acciaierie d'Italia

Nota tecnica

Nota inviata a

- Federico Eichberg- Capo di Gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy
- Giulio Veltri- Capo Ufficio Legislativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Tavolo di lavoro Ministero delle Imprese e del Made in Italy per Acciaierie d'Italia

In data 1° marzo 2024 la Segreteria del Capo di Gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha convocato d'urgenza un tavolo tecnico sugli sviluppi relativi ad Acciaierie d'Italia in relazione alle recenti modifiche normative sulle imprese fornitrici di beni e servizi, coinvolgendo anche alcuni operatori finanziari, ABI e Assifact.

In tale occasione sono state presentate le misure introdotte con il DL 2 febbraio 2024, n. 9.

Al fine di sostenere l'indotto di Acciaierie d'Italia, il DL in esame prevede:

- la concessione di una garanzia sui finanziamenti accordati alle PMI che incontrano difficoltà nell'accesso al credito, nelle percentuali dell'80% e 90% (art. 1) da parte del Fondo di cui all'art. 2, comma 100 lett. a) della L 662/1996. Condizione per l'accesso a tale garanzia è che l'impresa fornitrice abbia prodotto, nei due esercizi precedenti la richiesta, oltre il 50% del fatturato nei confronti di AdI;
- un contributo a fondo perduto per le PMI finalizzato ad abbattere gli interessi sulle suddette operazioni di circa la metà (art. 2).

Con riferimento alle operazioni garantite dal Fondo in questione, si ricorda che le operazioni di factoring sono ammissibili alla garanzia nella forma "pro solvendo" (ovvero quella che prevede la rivalsa sul cedente in caso di inadempimento da parte del debitore ceduto), sebbene il processo di richiesta delle garanzie, come insegna l'esperienza in sede di decreti COVID, risulti piuttosto complesso e presenti alcune forzature rispetto all'operatività tradizionale del factoring. Inoltre, seguendo il tenore letterale del provvedimento potrebbe intendersi che ai Factor organizzati in forma di intermediari finanziari (e quindi non aventi lo statuto di banca) tale garanzia non sia estensibile. Tuttavia, le disposizioni operative del Fondo di garanzia (approvate con decreto ministeriale del 2 agosto 2023 in vigore dal 13 ottobre 2023) includono fra i "Soggetti finanziatori", oltre alle le banche, anche gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS.

Su questo punto sarebbe opportuno:

- confermare formale dell'estensione del perimetro soggettivo agli intermediari finanziari** nonché
- uno **snellimento del processo di richiesta**.

L'art. 3 dispone che i crediti vantati dalle imprese, dai cessionari e dai garanti nei confronti di imprese committenti in amministrazione straordinaria siano ammessi in prededuzione anche quando anteriori all'ammissione della committente alla procedura di a.s. (Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 febbraio 2024) per le tipologie riportate al citato art. 3. La norma amplia la copertura prevista dal codice della crisi d'impresa e riguarda i crediti pregressi. Infatti, essa richiama l'art. 222, comma 3 del CCII che si riferisce ai crediti prededucibili sorti nel corso della procedura, parificando a questi i crediti anteriori alla procedura purché le relative prestazioni siano "strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti".

Inoltre, è prevista l'esclusione della revocatoria per i pagamenti di AdI nonché per le cessioni dei suddetti crediti se intervenute fra la data di entrata in vigore del DL in esame e la data di apertura della procedura.

La menzione di SACE nel suddetto art. 3 consente a quest'ultima di intervenire prestando la propria garanzia. SACE ha annunciato il riconoscimento, attualmente allo studio, di una garanzia al 70% che assicurerà (nei limiti

della suddetta percentuale) il buon esito del credito, con l'obiettivo di favorire la cessione dei crediti a un prezzo prossimo a quello di mercato.

SACE ha presentato all'Associazione, in questa approssimazione, due operatività distinte, che comunque fanno riferimento a contratti standard già utilizzati in passato per le operatività:

- Confirming e
- Factoring.

In linea generale, giova richiamare come l'operazione di factoring interessi tipicamente crediti non scaduti verso soggetti in stato di buona salute finanziaria.

L'operatività in esame manca dei presupposti tipici dell'operazione di factoring: il debitore è in stato di acclarata insolvenza, mentre il fornitore appare in stato di profonda debolezza in funzione della stretta connessione economica con il suddetto debitore. L'art. 3, ad ogni modo, non subordina la prededuzione né la garanzia di SACE alla percentuale del fatturato verso AdI (come invece fa l'art. 1).

L'art. 1 fa espresso riferimento alle PMI con difficoltà di accesso al credito: si ritiene utile estendere l'applicabilità a tutte le imprese dell'indotto, nel rispetto degli altri requisiti.

Appare opportuno confermare che l'art. 3 trova applicazione verso tutte le imprese fornitrici di AdI, indipendentemente dalle dimensioni.

In questo contesto, la prededucibilità prevista per i crediti sorti prima dell'ammissione alla procedura rappresenta un elemento positivo, in particolare per i crediti già acquistati. Tuttavia, la fattibilità delle nuove operazioni, in mancanza di visibilità sulla capienza dei fondi e sui tempi di rimborso, poggia di fatto sulla sola garanzia SACE.

Si rileva che la copertura dal rischio di revocatoria del cedente è prevista per una finestra limitata e già chiusa. Si ritiene necessario estendere l'esclusione della revocatoria a tutte le cessioni dei crediti in questione indipendentemente dalla data della cessione. Il profilo della debolezza dei potenziali cedenti - il D.L. specifica, infatti, la necessità di difficoltà nell'accesso al credito - apre i profili di concessione abusiva del credito, considerato che è addirittura uno dei presupposti indicati all'art.1 del decreto. Pertanto, oltre alla esenzione dalla revocatoria appare opportuno prevedere anche opportune tutele per il cessionario rispetto alla concessione abusiva di ceduto (che trova la propria giustificazione nella richiesta di sostegno finanziario alle imprese). Si consideri che i presupposti della concessione abusiva sono difforni da quella della revocatoria e risiedono, in ultima analisi, negli obblighi regolamentari di una rigorosa o professionale valutazione del merito di credito del cliente. La tutela di legge dovrebbe quindi essere estesa al tema della concessione abusiva del credito. Si precisa inoltre che la cessione avrebbe ad oggetto crediti scaduti da cui anche il profilo del riflesso ai fini del trattamento dei crediti deteriorati (ai sensi della disciplina prudenziale in materia di default della clientela).

Nel corso dell'incontro del 1° marzo u.s. il Commissario si è reso disponibile a rilasciare una certificazione dei crediti al fine di supportare la cessione. In questa logica, sarebbe opportuno che tale documento di riconoscimento del debito certificasse:

- che il credito è certo liquido ed esigibile;
- che accetta preventivamente la cessione del credito certificato;
- che sussistono i fondi per effettuare il pagamento;
- una nuova data di scadenza per il pagamento secondo il piano predisposto da AdI, che potrà rappresentare la nuova scadenza convenzionale ai fini della garanzia SACE e dell'applicazione della disciplina sul default e

- il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 per l'ammissione alla garanzia SACE e alla prededuzione (ovvero che si tratta di crediti anteriori all'avvio della procedura e riferiti a beni e servizi strumentali alla funzionalità produttiva degli impianti).

Con riferimento alla garanzia, dalla lettura del testo messo a disposizione da SACE emerge il tema della scadenza convenzionale, dato richiesto nel contratto di garanzia ma non definito nella normativa per questo caso così specifico. In assenza di indicazioni da parte del Commissario, ad esempio nella certificazione rilasciata, non appare chiaro quale termine possa essere indicato ai fini dell'attivazione del sinistro con SACE.

La garanzia SACE in questione sembra replicare quanto già fatto in passato (in occasione del DL Liquidità) con limitato successo in relazione a significative complessità operative. Si ritiene inoltre che il testo standard debba essere rivisto per tenere conto delle peculiarità dell'intervento (che riguarda un debitore già insolvente), almeno tramite apposite appendici.

La garanzia non appare sufficiente a supportare la fattibilità dell'operazione in assenza di indicazioni circa la capacità del debitore di rimborsare effettivamente i debiti. Risulta, comunque, che l'amministrazione straordinaria di AdI stia esplorando possibili operazioni di finanziamento per reperire fondi da mettere a garanzia del piano di pagamento dei debiti in parola.

In questa prospettiva, al fine di migliorare i presupposti di fattibilità dell'operatività in discussione, si ritiene necessario:

- Chiarire gli ambiti di applicazione dell'art. 1 e dell'art. 3
- Estendere la protezione dal rischio di revocatoria della cessione di credito e alla concessione abusiva di credito
- Assicurare il riconoscimento incondizionato del debito da parte di AdI, certificando altresì ammontare e tempi del pagamento nonché la presenza dei requisiti di cui all'art. 3 e l'accettazione preventiva della cessione
- Modificare i testi contrattuali della garanzia SACE per assicurare l'aderenza alla peculiare situazione di intervento, in particolare con riferimento all'individuazione della scadenza convenzionale.